

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio Politiche della Competitività e dell'innovazione
Ufficio Politiche della Competitività

PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO FESR 2021-2027

Priorità: I. RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

OBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo Specifico 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca
e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

*Azione 1.2.2. Sostegno alle imprese per la diversificazione delle strategie di marketing e dei canali di vendita
e il rafforzamento dell'e-commerce*

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTO 1.2.2 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Dotazione finanziaria Euro 10.000.000,00

Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*

Ufficio Politiche della Competitività

Via Passolanciano n. 75 – 65124 Pescara (PE) - Tel.: 085/7672307 – Pec: dph008@pec.regione.abruzzo.it

e-mail: dph008pec.regione.abruzzo.it

Sommario

I RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
LE DEFINIZIONI DI AIUTO, IMPRESA ED INVESTIMENTI.....	6
L'OBIETTIVO DELL'AVVISO.....	7
LE FINALITÀ DELL'AVVISO	7
IL REGIME DEGLI AIUTI DI STATO	7
GLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE	8
LA DOTAZIONE FINANZIARIA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI.....	8
I SOGGETTI BENEFICIARI.....	8
I REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ	9
I PROGETTI FINANZIABILI	11
IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE	13
LE REGOLE SUL CUMULO.....	14
LE SPESE AMMISSIBILI	14
LE SPESE NON AMMISSIBILI	16
LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E LA RICEVIBILITÀ.....	17
LA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE.....	18
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	19
GLI ELENCHI DELLE ISTANZE AMMISSIBILI ED INAMMISSIBILI.....	21
IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	22
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO.....	22
LA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	22
LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	24
LE VARIAZIONI.....	24
GLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	25
I CONTROLLI	26
IL MONITORAGGIO	26
LE REVOCHE.....	27
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA.....	28
LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONI E DI VISIBILITÀ	29
LA RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO	30
INFORMAZIONI	30
LA TUTELA DELLA PRIVACY	30
DISPOSIZIONI FINALI	31

ARTICOLO 1

I RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto stabilito dal Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 (di seguito PR FESR Abruzzo 2021-2027).
Il PR FESR Abruzzo 2021-2027 garantisce l'applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm) sostenendo soltanto attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e che non danneggiano in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17, Regolamento (UE) n. 852/2020.
2. Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:
 - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;
 - Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
 - Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
 - Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;
 - Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
- Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final, del 9 marzo 2023, "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C101/01 del 17 marzo 2023;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione (5.07.2021) – Fissa in primo luogo la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali per FESR, FSE Plus e Fondo di Coesione (per l'Obiettivo "Investimenti per l'Occupazione e la Crescita" e per l'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea"). Tale Decisione reca anche altre ripartizioni annuali delle risorse della politica di coesione (fra cui quella per l'Iniziativa Urbana Europea che, di fatto, raccoglierà il testimone dell'Iniziativa Urban Innovative Actions);
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione (5.07.2021) – Fissa per l'intero periodo di programmazione l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del FESR e del FSE Plus e degli Stati beneficiari del Fondo di Coesione;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione (5.07.2021) – Riporta la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF);
- Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40);
- Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35);

- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);
- Staff Working Document n. 198 del 2021 della Commissione (Performance, monitoring and evaluation of the ERDF, the Cohesion Fund and the JTF in 2021-2027) rilasciato l'8 Luglio 2021, fondamentale per capire meglio il sistema degli indicatori comuni per il FESR e anche per il Just Transition Fund;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 del 10 giugno 2022, trasmesso alla Commissione europea dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9380 *final*, dell'8 dicembre 2022, che approva il "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2021IT16RFPR004;
- Decisione di esecuzione C(2025) 8230 *final* del 15/12/2025, con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 9380 *final* dell'8/12/2022 che approva il "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Abruzzo;
- Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027, versione definitiva del 22 ottobre 2025;
- Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027, versione definitiva del 17 novembre 2022;
- Documento metodologico relativo all'utilizzo degli indicatori per il monitoraggio fisico degli interventi (Nota metodologica sul *performance framework* e sugli indicatori) del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - versione ottobre 2025;
- "Criteri di Selezione delle operazioni del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Codice CCI n. 2021IT16RFPR004" - approvati dal Comitato di Sorveglianza 2021-2027 nella seduta del 02/12/2025;
- L.R. 17 maggio 2023, n. 22, recante "Modifiche alla L.R. n. 12/2023", con la quale sono stati sostituiti gli articoli 1, 2 e 3 della L.R. n. 12/2023 con la finalità di reperire risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi comunitari regionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 298 del 1° giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027: modalità di attuazione del Programma e adozione del primo calendario degli inviti a presentare proposte";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 1° giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma regionale PR FESR Abruzzo 2021-2027. Individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e individuazione delle strutture affidatarie dei controlli di I livello";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 21/02/2023 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 9380 *final* dell'8/12/2022 di approvazione del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 e della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 *final* del 29.11.2022 di

- approvazione del Programma Regionale Abruzzo Fse+ 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con la DGR n. 78 del 17 febbraio 2023;
- Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e del POR FESR 2021/27 della Regione Abruzzo;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento "Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01);
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025: *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)"*;
- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 Maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n. 234" e e ss.mm.ii.;
- Legge n. 81 del 22.05.2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge

- 6 novembre 2012, n. 190” con riferimento ai casi di c.d. pantouflage previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, e ss.mm.ii.;
- D.Lgs., 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii..

ARTICOLO 2

LE DEFINIZIONI DI AIUTO, IMPRESA ED INVESTIMENTI

1. Nell'ambito del presente Avviso, si intende per Aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 15 dicembre 2023.
2. Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:
 - a) **Media Impresa:** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
 - b) **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
 - c) **Micro Impresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
 - d) **Impresa unica:** l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 2023/2831, almeno una delle relazioni seguenti:
 - i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - v. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ARTICOLO 3

L'OBIETTIVO DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione dell'Obiettivo di Policy 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente», Obiettivo specifico 1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, Azione 1.2.2. Sostegno alle imprese per la diversificazione delle strategie di marketing e dei canali di vendita e il rafforzamento dell'e-commerce, del PR FESR 2021 – 2027 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2025) 8230 *final* del 15/12/2025.
2. L'obiettivo del presente Avviso è quello di aumentare il fatturato delle mPMI abruzzesi, incentivando l'adozione di tecnologie e soluzioni digitali, diffuse e trasversali, migliorandone l'efficienza, la competitività e la sostenibilità e rafforzandone le strategie di vendita, anche attraverso il loro sito aziendale e l'acquisto di spazi di commercializzazione di prodotti e servizi su piattaforme dedicate.
3. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del presente Avviso consta dei seguenti indicatori di output e di risultato:

Codice	Indicatore di output (Tabella 2 PR FESR)
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Codice	Indicatore di risultato (Tabella 3 PR FESR)
RCR19	Imprese con un maggior fatturato

ARTICOLO 4

LE FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Gli interventi previsti sono finalizzati a:
 - a) rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale;
 - b) sviluppare le strategie di marketing digitale e i canali di vendita online, essenziali nella commercializzazione di molteplici prodotti e servizi per il mercato. (esempi: siti aziendali, piattaforme dedicate, soluzione per la cybersecurity e per la protezione dei dati, delle comunicazioni e dei sistemi digitali, soluzioni digitali per la logistica e per il packaging intelligente, soluzioni digitali per l'automazione del sistema di vendita, sistemi di pagamento mobile o via internet, a titolo esemplificativo e non esaustivo).

ARTICOLO 5

IL REGIME DEGLI AIUTI DI STATO

1. Il Regolamento (UE) di riferimento è il n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

2. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

ARTICOLO 6

GLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE

1. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio competente provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
2. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 come specificati dall'articolo 1 dello stesso Regolamento.
3. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
4. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 15 dicembre 2023, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
5. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

ARTICOLO 7

LA DOTAZIONE FINANZIARIA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a complessivi **Euro 10.000.000,00** (diecimilioni/00) conformemente al *PR Abruzzo FESR 2021-2027*.
2. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
3. Gli investimenti di cui al presente Avviso devono essere localizzati nella Regione Abruzzo.

ARTICOLO 8

I SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso le **micro, Piccole e Medie Imprese (mPMI)** secondo la definizione di cui all'Articolo 2, punto 2, del presente Avviso (d'ora in poi "imprese"), incluse le **ditte individuali, e i liberi professionisti con**

partita IVA¹, esercenti professioni regolamentate per le quali sia prevista l'iscrizione in un albo professionale.

Le micro, Piccole e Medie Imprese (mPMI) e le ditte individuali, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT, devono risultare iscritte ed attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente.

I liberi professionisti con partita IVA, esercenti professioni regolamentate, in forma singola o associata, devono essere iscritti nell'albo professionale di riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT.

2. Per la dimensione di impresa, si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32003H0361>, la Guida UE al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditio ns/native>, nonché il “Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 – Versione 2 – Luglio 2025” (paragrafo 2.2.1 *Selezione mediante Avviso pubblico/Bando*, punto 6) *Istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande pervenute*, del, al seguente link:

<https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>

ARTICOLO 9

I REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

1. La Regione Abruzzo è tenuta ad effettuare le verifiche dei requisiti di ammissibilità autodichiarati dai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva (cfr *Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027*).
2. La Regione Abruzzo provvede direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa. Provvede, altresì, alla verifica della regolare iscrizione negli albi professionali di riferimento dei liberi professionisti con partita IVA.
3. Sono escluse le imprese che, da visura/certificato camerale, ricadono come codice primario di attività nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 come specificati dall'articolo 1 dello stesso Regolamento. Sono parimenti esclusi gli istanti come liberi professionisti con partita Iva laddove non risulti la regolare iscrizione nell'albo professionale di riferimento.
4. Se un'impresa opera nei settori ammessi ai sensi del presente Avviso e in quelli esclusi dall'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2023/2831, gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi esclusivamente con riferimento alle attività svolte nei settori ammessi, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Ciò al fine di evitare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 2023/2831 possano beneficiare di aiuti de minimis.
5. Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, per quanto attiene alla dimensione di

¹ Con la legge di Stabilità 2016, i liberi professionisti sono stati «equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita», in base a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2013/361/CE, dal Regolamento UE 1060/2021, e dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione Imprenditorialità 2020.

impresa, particolare attenzione è rivolta alla verifica dello **status di PMI** del potenziale beneficiario, nonché di tutte le sue eventuali imprese collegate e/o controllate e/o persone fisiche.

6. Possono essere ammesse a contributo le imprese (solo mPMI), incluse le ditte individuali, e i liberi professionisti con partita IVA, esercenti professioni regolamentate che, al momento della presentazione della istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:

per le mPMI e le ditte individuali:

- a) risultare iscritte ed attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente;

per i liberi professionisti con partita IVA, esercenti professioni regolamentate:

- b) risultare iscritti all'albo professionale di appartenenza.

I potenziali beneficiari, come sopra individuati, ciascuno per quanto di competenza, dovranno altresì:

- c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf);
 - trovarsi nella condizione per cui nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'art. 10, Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - trovarsi nella condizione per cui nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - trovarsi nella condizione per cui nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 della direttiva CE n° 18/2004;
 - non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- f) non essere destinatari di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- g) nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non aver riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- h) trovarsi nella condizione per cui nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
- i) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente istanza, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo;
- j) non aver beneficiato, né di voler beneficiare, per le medesime spese, del sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione, ovvero del sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro programma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, par. 9, del Regolamento (UE) 1060/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2011;
- k) non aver conferito incarichi professionali né aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..

Alla data della prima liquidazione dell'aiuto, le imprese di cui al precedente punto 1 dell'articolo 8 devono:

- a. essere attive;
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento o liquidazione, né avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii., sia per l'impresa, che per gli amministratori;
- c. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, di edilizia, di urbanistica e di tutela ambientale;
- d. essere in regola con la normativa antimafia, ove ricorra;
- e. avere la sede legale o operativa, interessata dall'investimento, ubicata nella Regione Abruzzo.

ARTICOLO 10

I PROGETTI FINANZIABILI

1. Con il presente Avviso pubblico, la Regione Abruzzo intende finanziare, tramite l'utilizzo di un contributo a fondo perduto, concesso a copertura di una quota delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario finale, gli investimenti delle imprese volti a rafforzare le loro strategie di vendita attraverso la digitalizzazione.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso le proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate.
3. Gli investimenti devono essere realizzati presso la sede legale o un'unità locale dell'impresa richiedente, ubicata nel territorio della Regione Abruzzo.
4. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la competitività dell'impresa beneficiaria, nonché progetti consistenti nel mero acquisto di beni, licenze, servizi cloud, consulenze o prestazioni digitali non integrati in un progetto organico, non direttamente funzionali ai processi aziendali interessati.
5. Il progetto per essere ammesso, deve produrre output tecnici verificabili, quali, a titolo esemplificativo: URL o piattaforma funzionante, ambiente amministrativo configurato, sistemi di pagamento attivati, integrazioni operative, reportistica, dashboard, procedure di backup, configurazioni di sicurezza, manuali d'uso, documentazione tecnica, verbali di test, collaudo o messa in esercizio. Detti output tecnici verificabili, dovranno essere prodotti in osservanza della normativa europea in tema di visibilità, trasparenza e comunicazione (articolo 50 del Regolamento (UE) 1060/2021) richiamata dall'art. 24, comma 1, lettera k) del presente avviso pubblico (targa informativa).
6. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di *routine* e le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2023/2831.
7. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso le proposte progettuali di digitalizzazione finalizzate ad incrementare la competitività e la resilienza delle imprese consistenti in:
 - a) **Canali digitali di vendita e commercializzazione**, quali realizzazione, evoluzione o integrazione di siti aziendali con funzioni commerciali, cataloghi digitali, sistemi di e-commerce, piattaforme di vendita online, sistemi di prenotazione, sistemi di richiesta preventivo, gestione ordini, sistemi di pagamento mobile o via internet, integrazione con marketplace e strumenti digitali per la gestione del rapporto commerciale con clienti e prospect. I programmi di digital marketing sono ammissibili solo se strettamente integrati con il progetto di digitalizzazione e finalizzati all'attivazione o al miglioramento di canali digitali di vendita, acquisizione clienti, gestione contatti, tracciamento delle conversioni, marketing automation, CRM, analytics o strumenti equivalenti. Non sono ammissibili attività di comunicazione generica, branding non collegato a strumenti digitali operativi, gestione ordinaria dei social media, campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni, acquisto di spazi pubblicitari o produzione di contenuti promozionali non strettamente funzionali alla realizzazione tecnica del progetto;
 - b) **Sistemi integrati per la gestione dei processi aziendali connessi alla vendita**, quali CRM, ERP, sistemi di gestione ordini, magazzino, logistica, supply chain, tracciabilità tramite RFID, barcode o QR code evoluti, packaging intelligente, integrazione tra canali di vendita, gestione clienti, sistemi di fatturazione, sistemi di spedizione e piattaforme digitali aziendali;

- c) **Automazione dei processi commerciali e organizzativi**, quali automazione dei flussi di vendita, gestione lead, customer care, marketing automation, notifiche automatiche, workflow digitali, integrazione applicativa tra sistemi aziendali, dashboard gestionali, reportistica e strumenti di analisi dei dati finalizzati al miglioramento dei processi commerciali e decisionali;
- d) **Soluzioni cloud, SaaS, sistemi di intelligenza artificiale e gestione dei dati**, quali migrazione verso ambienti cloud, attivazione di servizi SaaS, piattaforme dati, sistemi di conservazione, sincronizzazione, backup, condivisione e gestione sicura delle informazioni aziendali, purché direttamente funzionali al progetto di digitalizzazione e non configurabili come mere spese ordinarie di funzionamento;
- e) **Cybersecurity e protezione dei dati**, quali soluzioni per la protezione dei sistemi digitali, dei dati, delle comunicazioni e delle applicazioni aziendali, inclusi sistemi di autenticazione, controllo accessi, backup e disaster recovery, protezione endpoint e server, firewall, vulnerability assessment, penetration test, analisi del rischio, business continuity, hardening, monitoraggio e aggiornamento della documentazione tecnica di sicurezza;
- f) **Tecnologie digitali avanzate**, quali IoT, sensoristica, interfacce uomo-macchina, intelligenza artificiale, analytics, sistemi di tracciabilità, automazione e integrazione applicativa, esclusivamente se direttamente funzionali ai processi aziendali oggetto del progetto e coerenti con le finalità del presente Avviso.

ARTICOLO 11

IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

1. Le agevolazioni per l'implementazione dei progetti di investimento di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi del Regolamento *de minimis* (Reg. UE n. 2023/2831) della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 15 dicembre 2023.
2. Il progetto d'investimento deve prevedere, a pena d'esclusione, una spesa minima ammissibile (IVA esclusa) almeno pari ad **Euro 10.000,00** (diecimila/00). Tale livello minimo di spesa deve essere comunque rispettato sia in fase di ammissione a contributo, sia in fase di saldo in seguito a controllo di primo livello, anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.
3. **Il contributo concedibile** è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e **non può essere superiore ad Euro 100.000,00.**
4. In relazione al contributo previsto dal presente Avviso la forma di sostegno è la sovvenzione, la cui **intensità di aiuto previsto varia da un minimo del 40% ad un massimo pari al 70%** della spesa ammessa.
5. Le intensità di aiuto di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 17 comma 6, possono essere autonomamente essere selezionate in piattaforma informatica regionale con i seguenti valori percentuali: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%.

6. Inoltre, l'importo complessivo dell'aiuto non supera l'ammontare massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per impresa unica nell'arco di tre anni².

ARTICOLO 12

LE REGOLE SUL CUMULO

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, di cui all' Articolo 6, comma 5, lettera m) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il contributo previsto dal presente Avviso può essere cumulato a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni sul cumulo delle suddette norme sotto richiamate, con gli aiuti previsti:

- a. dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- b. dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto applicabili ai sensi dei citati Regolamenti.

ARTICOLO 13

LE SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute a far data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo.
2. Gli investimenti devono essere conclusi, con il sostenimento delle spese, entro il termine di **12 mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT, come disciplinato dall'Art. 20 del presente Avviso. In caso di scorrimento della graduatoria, i 12 mesi decorrono dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di approvazione dello scorrimento stesso.
3. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal Regolamento nazionale sui criteri di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso, definiti in osservanza al CAPO III – Regole di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) 1060/2021, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate, strettamente necessarie alla realizzazione del progetto:
 - a. **beni strumentali materiali** (impianti, macchinari e attrezzature, hardware e tecnologie digitali, ecc.) **nuovi di fabbrica**³;
 - b. **beni strumentali immateriali** (software, licenze⁴, brevetti, know how, conoscenze

² Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del Regolamento (UE) n. 2023/2831 dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

³ Per "beni nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore).

⁴ Nel caso di acquisto di abbonamenti per l'utilizzo di licenze software o per servizi di cloud computing o SAAS si osservano le seguenti regole: la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dai canoni di abbonamento pagati nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine ultimo per la rendicontazione delle spese, salvo proroghe, e comprovati da una fattura quietanzata emessa entro il termine di conclusione del progetto o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente.

tecniche non brevettate, ecc).

- c. **servizi di consulenza** specialistiche strategiche per la realizzazione del progetto, funzionali all'introduzione delle nuove tecnologie. I servizi di consulenza devono essere, necessariamente, acquisiti da fonti esterne entro il limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile.

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della istanza a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di rendicontazione e monitoraggio, in caso di approvazione della proposta progettuale;

- d. **perizia giurata**, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è ammissibile nel limite del 2% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque non può essere superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- e. **fideiussione bancaria o polizza assicurativa** in favore della Regione Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta;
- f. **costi indiretti.**

4. Inoltre, si precisa quanto segue:

- a. le spese afferenti ai **costi diretti** dell'operazione sono rendicontate a **costi reali**, in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 1, punto a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- b. **i costi indiretti** sono rendicontati a **tasso forfettario**, nella misura massima del **5 %** dei costi diretti ammissibili, riferiti a quelli elencati alle lettere da a) a c), in conformità a quanto previsto:
- dall'art. 53, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.06.2021;
 - dall'art. 54, comma 1, punto a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.06.2021;
 - dalla Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20.12.2024, *Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060*;
5. I beneficiari devono istituire un sistema di contabilità separata per l'operazione o una codificazione contabile adeguata che garantisca una chiara identificazione e differenziazione delle spese relative all'operazione agevolata rispetto alle spese del beneficiario sostenute per altre attività (rif. Articolo 74, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060;
6. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti che quest'ultima, dalla dichiarazione IVA, sia indetraibile)⁵. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;

Nel caso in cui l'abbonamento venga pagato in un'unica soluzione, la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dal pagamento dell'intero canone, anche se la durata dell'abbonamento eccede il periodo di realizzazione del progetto e a condizione che tale pagamento avvenga nel suddetto periodo, salvo proroghe.

⁵ Le spese si intendono escluse di I.V.A a meno che quest'ultima non rappresenti un costo non recuperabile. In questo caso dovrà essere allegata alla rendicontazione apposita dichiarazione del revisore dei conti o del commercialista che attesta la non detraibilità della imposta, indicando altresì la norma legislativa di riferimento e allegando a supporto la dichiarazione IVA.

7. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.
Non sono ammessi pagamenti in contanti;
8. Le spese previste per la realizzazione dei progetti per essere considerate ammissibili devono, inoltre, essere:
 - i) Pertinenti, congrue e riconducibili al progetto presentato e approvato;
 - ii) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
 - iii) riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
 - iv) sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa, salvo proroga autorizzata;
 - v) effettivamente sostenute dal beneficiario.

ARTICOLO 14

LE SPESE NON AMMISSIBILI

1. Le seguenti spese non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso:
 - a) le spese sostenute e/o fatturate anteriormente alla data della presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo;
 - b) le spese sostenute e/o fatturate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;
 - c) le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - d) le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
 - e) le spese sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
 - f) i rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
 - g) le spese relative a interessi passivi, concessioni ed oneri accessori;
 - h) le spese relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
 - i) le spese inerenti all'acquisizione di hardware riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, tablet, smartphone) e che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario, al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato, e, quindi, non direttamente funzionali al progetto stesso;
 - j) le spese inerenti all'acquisizione di software riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, etc.) e, quindi, non direttamente funzionali al progetto;
 - k) le spese inerenti ai beni usati, rigenerati, non durevoli e di consumo corrente;

- l) le spese inerenti al materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- m) le spese relative a qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- n) le spese di funzionamento o di manutenzione ordinaria;
- o) le spese inerenti ai beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- p) le spese inerenti alle commesse interne;
- q) le spese per corsi di formazione professionale;
- r) le spese per estensioni di garanzie;
- s) le spese inerenti a tutti i tipi di mezzi mobili targati o targabili;
- t) beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria e/o credito al consumo/prestito finalizzato (a titolo di esemplificativo e non esaustivo: finanziamento collegato all'acquisto del bene oggetto di rendicontazione in cui il soggetto finanziatore versa l'importo richiesto direttamente al venditore e non al cliente).

ARTICOLO 15

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E LA RICEVIBILITÀ

1. L'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – **SPID** del titolare/legale rappresentante dell'impresa.
2. I soggetti interessati devono presentare, **esclusivamente in via telematica**, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti agli artt. 8 e 9 del presente Avviso, compilando il format (**Allegato A**, come *fac-simile*, al presente Avviso) che sarà disponibile nello **sportello telematico** della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it>, digitando il testo “Digitalizzazione delle PMP” nel campo “Cerca un servizio” e scegliendo il modulo nell'elenco dei risultati ottenuti. Non saranno accettate le istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura.
3. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile **a partire dalle ore 10:00:00 del 21 settembre 2026 e fino alle ore 10:00:00 del 12 ottobre 2026**.
4. Il modulo di istanza, redatto nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone).
5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 c. 1 lett. b), D. Lgs. 82/2005 e dell'art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter c.p. per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

7. In caso di erogazione del contributo, in violazione dei commi 5 e 6 del presente articolo è prevista, altresì, l'applicazione dell'istituto della confisca prevista dall'art. 322-ter c.p..
8. È possibile presentare **una sola istanza**, con automatica inammissibilità di tutte le istanze eventualmente presentate, ad eccezione dell'ultima in ordine cronologico nella graduatoria giornaliera.
9. Una volta completata la compilazione del format di istanza, il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità di quanto dichiarato, prima di formalizzare l'inoltro dell'istanza.
10. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), inserito nella istanza di contributo, verrà utilizzato per la trasmissione di tutte le comunicazioni.
11. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni – pena l'esclusione – è formulata attraverso la compilazione dell'apposito *format* sopra richiamato, contenente:
 - a. Istanza in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo⁶;
 - b. Proposta progettuale e piano economico⁷;
12. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione Regionale.
13. Le istanze inviate tramite lo sportello telematico di cui all'art. 15, comma 2, del presente Avviso, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale, secondo i criteri di cui al presente articolo. Il Sistema provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni, inerenti alle generalità del richiedente, il codice fiscale, il codice Ateco, la ragione sociale, la presenza dei documenti caricati, ecc..
14. La fase di verifica dei requisiti di ricevibilità (possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità e completezza dell'istanza) si conclude con la redazione di un verbale a cura del Servizio competente. Alle sole imprese la cui candidatura è risultata irricevibile, è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione per irricevibilità.

ARTICOLO 16

LA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE

1. Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le istanze ricevute al Servizio competente il quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle istanze.
2. La procedura descritta verrà ripetuta, giorno per giorno, fino alla concorrenza di un importo pari alla dotazione finanziaria di 10.000.000,00 più il 30% (€ 13.000.000,00 tredicimilioni/00).
3. Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di graduatorie provvisorie parziali giornaliere sulla base del punteggio ottenuto in piattaforma a seguito

⁶ Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, i richiedenti sono tenuti: ad acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, ad indicare nella istanza di contributo la data di emissione e il numero identificativo della marca da bollo, nonché a conservarla e a mostrarla, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.

⁷ A norma del paragrafo 4.3 del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione" PR Abruzzo FESR 2021-2027 approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/54 del 04/07/2025, ai fini delle attestazioni di congruità delle spese indicate nei piani economici, gli istanti provvederanno tramite autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, rispetto alle quali verrà effettuata una verifica a campione per accertarne la veridicità.

dall'autonoma attribuzione delle premialità di cui ai criteri oggettivi di seguito riportati:

Criteri di valutazione	Indicatori	Punti
A1) Proposta di investimento avanzata da mPMI impresa artigiana	Il punteggio (P1) è così determinato: • SI = punti 10 • NO = punti 0 Il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT	10
A2) mPMI localizzate nelle Aree Interne ⁸ selezionate nell'ambito dell'OP 5 del PR Abruzzo FESR 2021-2027	Il punteggio (P2) è così determinato: • SI = punti 10 • NO = punti 0 Il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT	10
A3) Possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale o di rating (Environmental Social Governance – ESG – criteria).	Il punteggio (P3) è così determinato: • SI = punti 5 • NO = punti 0 Il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURAT	5
TOTALE		MAX 25

- Le graduatorie di cui al punto precedente sono trasmesse al Servizio competente per la verifica del punteggio autonomamente attribuito e, ove necessario, procede alla loro rettifica.
- Effettuate le verifiche di cui al punto precedente il Servizio procede alla pubblicazione dei relativi elenchi.
- In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A1). In caso di ulteriore ex-equo si procede con il sorteggio.
- Per le sole imprese che si classificano in posizione utile, in esito alla graduatoria parziale di cui al comma 3 del presente Articolo, l'iter procedimentale seguirà con la procedura valutativa di merito a graduatoria, ai fini dell'ammissione a contributo.

ARTICOLO 17

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

- La verifica di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti sarà svolta da un Commissione di Valutazione nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive e composta da almeno tre membri che potranno essere individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale. La Commissione di Valutazione, nello svolgimento della sua attività, potrà essere supportata da un gruppo di lavoro.
- Qualora prima del termine di chiusura dello sportello, di cui all'art. 15 del presente Avviso, le istanze regolarmente pervenute sulla piattaforma regionale sviluppino richiesta di contributi per un valore complessivo superiore ad Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), si potrà procedere a nominare la Commissione di valutazione, di cui al comma 1, al fine di accelerare le procedure di concessione, fermo restando i termini di apertura dello sportello.
- La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il

⁸ Per l'individuazione delle Aree Interne in questione, cfr.: <https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/documentazione-strategica-regioni-e-pa/regioni-del-sud/regione-abruzzo/>

termine di 90 (novanta) giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle istanze pervenute.

4. La verifica di ammissibilità viene effettuata al fine di riscontrare i seguenti aspetti:
 - a) coerenza del progetto con i contenuti e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021-2027;
 - b) rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell’articolo 17 del Regolamento UE n. 852/2020;
 - c) coerenza del progetto con l’ambito di applicazione del FESR e delle tipologie di intervento in esso previste, in conformità con quanto disposto dall’art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - d) la regolarità, la completezza e la conformità dei documenti di candidatura presentati rispetto a quanto stabilito dall’art. 15 del presente Avviso; rispondenza alle tipologie di interventi finanziabili di cui all’art. 10, comma 1, del presente Avviso;
 - e) il rispetto dei limiti minimi e massimi dell’investimento di cui all’art. 11, comma 4, del presente Avviso.
5. Nel corso dell’istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della istanza. Le istanze non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio.
6. La valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella seguente tabella, la quale indica, altresì, i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito:

CRITERIO VALUTAZIONE	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTI
A) INNOVATIVITÀ DELL’IDEA E DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE	Miglioramento delle strategie di e-commerce	Max 20	MAX 35 PUNTI
	Processi digitali di valorizzazione di marchi e segni distintivi - "branding"	Max 15	
B) RICADUTE IN TERMINI DI AUMENTO DEL FATTURATO E QUOTE DI MERCATO	Ingresso in nuovi mercati	Max 10	MAX 20 PUNTI
	Incremento di fatturato rispetto al fatturato corrente	Max 10	
C) ENTITÀ DELLA QUOTA DI INVESTIMENTO PRIVATO RISPETTO AL TOTALE DELLA SPESA AMMISSIBILE	40 % di contributo richiesto	20	MAX 20 PUNTI
	45 % di contributo richiesto	17	
	50 % di contributo richiesto	14	
	55 % di contributo richiesto	11	
	60 % di contributo richiesto	8	
	65 % di contributo richiesto	5	
	70 % di contributo richiesto	2	
TOTALE			75

7. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti proposti devono ottenere, nella valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno 40 punti su 75.
8. In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto dell'ordine di arrivo delle istanze.
9. La fase di valutazione delle istanze si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al Servizio competente, ai fini della dell'approvazione con specifica determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul BURAT.
10. In caso di scorrimenti, a seguito di disponibilità di nuove risorse, esaurite le graduatorie precedentemente approvate, si procederà nuovamente alla verifica di ammissibilità e di valutazione di merito sulle istanze non ancora esaminate, nominando una nuova Commissione di Valutazione.

ARTICOLO 18

GLI ELENCHI DELLE ISTANZE AMMISSIBILI ED INAMMISSIBILI

1. Il Servizio competente provvede, a seguito dell'istruttoria formale, dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e dell'esame di merito, ad adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle istanze non ammissibili, con l'indicazione delle relative motivazioni, l'elenco delle istanze ammissibili, con l'indicazione di quelle finanziabili e di quelle non finanziabili per carenza di risorse.
2. Si specifica al riguardo che in caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima istanza agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, ferma restando la facoltà dell'impresa di rinunciare formalmente a tale agevolazione ridotta.
3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta (provvedimento di concessione), dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso, tramite PEC, dell'ammissione a contributo, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione, sarà verificato che l'importo del plafond previsto dal regime di aiuto applicato con il presente Avviso (Regolamento n. 2023/2831 "de minimis") sia tale da consentire, in toto o in parte, la concessione stessa in capo al richiedente.
5. Entro il termine perentorio di **quindici giorni** dal ricevimento del suddetto provvedimento di concessione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l'intervento.

ARTICOLO 19

IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

1. A ciascun progetto è assegnato un “Codice Unico di Progetto” (CUP), che sarà comunicato al beneficiario dal Servizio competente attraverso la determina di concessione aiuto.

ARTICOLO 20

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

1. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT.
2. In caso di scorrimento della graduatoria, i 12 (dodici) mesi decorrono dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di approvazione dello scorrimento stesso.
3. Il progetto s'intende realizzato quando è materialmente completato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti, salvo concessione di una proroga, di massimo di 3 (tre) mesi e per una sola volta nel corso del progetto, previa istanza motivata, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza **naturale** prevista, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

ARTICOLO 21

LA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
2. Il contributo spettante è accreditato sul C/C specificatamente indicato dal beneficiario.
3. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) La prima quota di contributo può essere erogata:
 - 1) a titolo di **anticipazione con polizza**, autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, **pari al 40% del contributo assegnato**. Il modulo di richiesta sarà fornito dall'Amministrazione regionale. Per quanto concerne la documentazione, il modulo della richiesta deve essere corredato di apposita Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il *modello facsimile* fornito dall'Amministrazione regionale. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.
 - 2) a **stato di avanzamento**, a fronte di un ammontare di **spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili**. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

- i. relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
 - ii. dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti alle altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
 - iii. copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
 - iv. copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
 - v. copia di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;
 - vi. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) con la quale il legale rappresentante dichiara:
 - a. che tutti documenti allegati in copia sono conformi ai rispettivi originali;
 - b. la sede dell'impresa presso la quale sono custoditi.
- b) Il **saldo del contributo** è erogato dietro presentazione di apposita richiesta, redatta in conformità alla modulistica appositamente predisposta dall'Amministrazione, da produrre, pena la revoca del contributo, **entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto previsto dalla determina di concessione aiuto**, salvo proroghe, concesse dal Servizio competente per comprovati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
- 1) la rendicontazione finale di spesa è composta dalla documentazione elencata alle lettere da ii) a vi) di cui alla precedente lettera a), punto 2);
 - 2) in sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il beneficiario è tenuto a presentare una perizia giurata – secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale – rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;
 - 3) il beneficiario deve, altresì, presentare una relazione descrittiva, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati;
 - 4) prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. dichiarazione **Deggendorf**⁹).

⁹ La verifica del rispetto della "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, viene svolta mediante il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

ARTICOLO 22

LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento che finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale, prodotta in formato elettronico (PDF e Excel editabile) e trasmessa tramite PEC. La perizia giurata dovrà essere trasmessa in originale. Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio competente procede alla verifica tesa a valutare la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a contributo.
2. Al termine della verifica, il Servizio competente:
 - a) procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di I livello e, ove questo abbia esito positivo, procede alla liquidazione della prima quota o del saldo del contributo spettante;
 - b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio competente procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di primo livello.
3. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa presentati a rendiconto emessi in data successiva a quella della determina di concessione aiuto, il soggetto beneficiario dovrà **inserire fin dall'origine di predisposizione**, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, la seguente dicitura:

Spesa sostenuta con il contributo delle risorse PR
Abruzzo FESR 21/27 – Azione 1.2.2.1. – “Avviso
pubblico per la Digitalizzazione delle PMI”

CUP:

4. In caso i documenti giustificativi di spesa presentati a rendiconto, emessi in data precedente a quella della determina di concessione aiuto e fino alla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo, dovranno obbligatoriamente contenere il timbro virtuale (Circolare n. 45/E del 19.10.2005, chiarita con Risoluzione n. 52/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate) riportante la dicitura di cui al comma precedente, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione.
5. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera, dovrà essere accompagnato da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge. In caso di fatture emesse da un fornitore di un paese extra UE è necessario acquisire anche la relativa bolla doganale.

ARTICOLO 23

LE VARIAZIONI

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Servizio competente con adeguata motivazione. Ai fini

dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Servizio competente verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Servizio competente comunica la non ammissibilità della variazione.

2. È consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di investimento, da presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, entro 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza naturale del progetto. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che provvede ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) rimodulazione del budget preventivo del progetto, tra le varie categorie di costo ammesse, di cui all'art.13, entro il limite del 30% del totale delle spese e comunque nel rispetto dei massimali previsti per le diverse categorie di costo;
 - b) rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e degli obiettivi del progetto;
 - c) permanenza dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato;

ARTICOLO 24

GLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'articolo 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 sulla disponibilità dei documenti;
 - b) fornire al Servizio competente, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a contributo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
 - c) presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 25 del presente Avviso;
 - e) alimentare la piattaforma del beneficiario per la trasmissione della documentazione inerente al fascicolo di progetto e per il caricamento delle informazioni finalizzate al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
 - f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - g) comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di realizzazione del progetto, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione nel territorio abruzzese;
 - h) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata alle spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - i) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
 - j) rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione;

- k)** rispettare la normativa europea in tema di visibilità, trasparenza e comunicazione (articolo 50 del Regolamento (UE) 1060/2021);
- l)** rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- m)** rispettare il principio della stabilità dell'operazione (articolo 65 del Regolamento (UE) 1060/2021);
- n)** conservare, nel fascicolo di progetto, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla Istanza.

ARTICOLO 25

I CONTROLLI

1. Il Servizio competente, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione del contributo nonché la regolarità dei procedimenti.
2. Prima dell'erogazione dei contributi il Servizio competente attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
3. I progetti ammessi a contributo nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono eventualmente sottoposti a verifica in loco.
4. La Commissione Europea può, in qualsiasi momento, effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica.

ARTICOLO 26

IL MONITORAGGIO

1. L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione Abruzzo - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
2. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

ARTICOLO 27 LE REVOCHE

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la cessazione definitiva dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
 - b) la mancata conclusione del progetto di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito dalla determina di concessione aiuto, salvo proroghe;
 - c) la mancata trasmissione della richiesta di saldo entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto previsto dalla determina di concessione aiuto, salvo proroghe;
 - d) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni o non sia rispettato il livello minimo di spesa pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - e) qualora non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
 - f) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* – art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - g) la mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – di una sede nel territorio di cui all'art. 9, comma 7, lettera e), del presente Avviso;
 - h) il mancato rispetto delle condizioni di cui dell'art. 65 "Stabilità delle operazioni", del Regolamento (UE) n. 1060/2011, nei limiti previsti dallo stesso;
 - i) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi degli artt. 16 e 17 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - j) nel caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - k) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, a seguito di accertamento e contestazione da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
 - l) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - m) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e ss.mm.ii. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
 - n) la cessazione dell'attività o il trasferimento della sede produttiva interessata dall'investimento al di fuori della Regione;
 - o) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle

agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti (pagamento finale al beneficiario), ai sensi dell'art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2011. Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. A tal fine, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare, preventivamente, alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

3. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo.
4. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 28

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA

1. Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne comunicazione alla Regione Abruzzo.
2. A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della istanza di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:
 - a) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:
 1. copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento;
 2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto, nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
 3. dichiarazione dell'impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto con indicazione degli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso e all'assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
 - b) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:
 1. copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda;

2. dichiarazione dell'impresa subentrante in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;
 3. autodichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso.
3. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.
 4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni la Regione Abruzzo espletterà le necessarie valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.
 6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'Art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

ARTICOLO 29

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONI E DI VISIBILITÀ

1. Il Servizio competente può chiedere al beneficiario di produrre, un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all'Articolo 21, comma 3 dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni possono essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.
2. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del PR FESR Abruzzo 2021–2027.
3. Nell'implementare le attività di comunicazione e visibilità, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 47, 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
4. Nello specifico, è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027.
5. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
 - a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione, ai sensi dell'ALLEGATO IX “Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50” del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
 - b) il logo del PR FESR Abruzzo 2021/2027.
6. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello

del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

ARTICOLO 30

LA RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento di attuazione dell'Avviso è la Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro e Attività Produttive – Via Passolanciano, 75 - 65125 Pescara.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile *pro tempore* di Attuazione (SRA) PR Abruzzo FESR 2021 2027 - Dirigente pro tempore del Servizio Politiche della Competitività e dell'innovazione, email dph008@regione.abruzzo.it.
3. Per la gestione del suddetto Avviso, la Regione Abruzzo potrà anche avvalersi di Fi.R.A. S.p.A., società in *house* della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 31

INFORMAZIONI

1. Al fine di ottenere informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, i contatti di riferimento sono i seguenti:

Servizio Politiche della Competitività e dell'innovazione – Responsabile Ufficio Politiche della Competitività – Adriano Marzola - numero di telefono 085/7672307, indirizzo email dph008@regione.abruzzo.it; Pec: dph008@pec.regione.abruzzo.it.

ARTICOLO 32

LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

ARTICOLO 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel PR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “I Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza 2014-2020 con procedura scritta n. 2/2014.
 2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
-

ALLEGATI

- Allegato A – “Fac-simile modulo di candidatura”.